

Delibera n. 151/2021

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 71/2021 nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. e di Ferrovie del Gargano S.r.l. in concorso, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Approvazione della proposta d'impegni presentata da Ferrotramviaria S.p.A. e di Ferrovie del Gargano S.r.l. e chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione**

L'Autorità, nella sua riunione del 4 novembre 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART) ed in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie"*;
- il comma 3, lettera f), il quale prevede che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) come modificata

dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

**VISTA**

la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO**

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, entrato in vigore il 23 dicembre 2018, (di seguito anche: decreto legislativo n. 112/2015), ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale: *“[l]e attività disciplinate dal presente decreto si uniformano ai seguenti principi: a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie; b) indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura, separazione contabile o costituzione di strutture aziendali autonome e distinte, sotto il profilo patrimoniale e contabile, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia [...]”*;
- l'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), che dispone che *“[a]i fini del presente decreto si intende per: [...] b-septies) funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura: l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto”*;
- l'articolo 11 e, in particolare, i commi 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 11, ai sensi dei quali: *“1. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa. 2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura è autonomo e responsabile della propria gestione, della*

*propria amministrazione e del proprio controllo interno. 3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile dell'esercizio e dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nonché del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilità, la funzionalità, nonché la diffusione delle informazioni relative all'accesso all'infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell'infrastruttura deve, altresì, assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di stazione, qualora quest'ultimo non coincida con il gestore dell'infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali alle attività proprie del gestore dell'infrastruttura. 4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la rete di propria attribuzione, sono affidate, in via esclusiva, entro i limiti di cui agli articoli 17 e 26 del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dal comma 11 e le specifiche attribuzioni dell'organismo di regolazione, le decisioni relative alle funzioni essenziali. Nessuna entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale può esercitare un'influenza determinante sulle decisioni del gestore dell'infrastruttura relative alle funzioni essenziali. [...] 7. I responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non possono ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi da quando cessano nelle proprie funzioni, alcun ruolo all'interno delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura. [...] 9. I membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza non possono al contempo essere membri del consiglio di amministrazione, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza di un'impresa ferroviaria. Nelle imprese a integrazione verticale, i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna retribuzione basata sui risultati da altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale né premi legati ai risultati economico-finanziari di specifiche imprese ferroviarie. Possono tuttavia ricevere incentivi connessi alla prestazione globale del sistema ferroviario. [...] 11 I gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione*

*dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";*

- *l'articolo 11-ter, comma 2, che prevede che "[i]l gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilità. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater";*
- *l'articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale "[l]'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";*

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, e, in particolare, l'Allegato A;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: il Regolamento sanzionatorio), e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**VISTA** la delibera n. 71/2021, del 20 maggio 2021, notificata, in pari data, con note prot. ART nn. 8265/2021 e 8266/2021, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento, nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. e di Ferrovie del Gargano S.r.l. in concorso (di seguito anche, congiuntamente: le Società), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente il mancato adempimento dell'obbligo disciplinato dall'articolo 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, per non aver individuato un idoneo soggetto terzo, indipendente sul piano decisionale, cui affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), del citato decreto legislativo n. 112/2015;

**VISTA** la memoria difensiva congiunta delle Società, acquisita agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 9757/2021, del 18 giugno 2021, con la quale le stesse si sono difese nel merito riferendo tra l'altro, con riferimento all'istituzione del Consorzio Ferrovie Pugliesi, che *"[t]ale iniziativa si è resa necessaria anche nelle more dell'attuazione del protocollo d'intesa promosso da parte della Regione Puglia e stipulato con i*

*concessionari regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. finalizzato ad individuare i presupposti necessari atti a consentire l'affidamento a quest'ultima delle funzioni essenziali della infrastrutture regionali connesse, la cui attuazione è demandata all'impulso della stessa RFI oltre che della Regione Puglia e pertanto non imputabile alle scriventi";*

#### **VISTA**

la nota, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 11248/2021, del 19 luglio 2021, con cui le Società hanno, congiuntamente, presentato una proposta di impegni al fine di ottenere la chiusura del procedimento, avviato con la menzionata delibera n. 71/2021, senza l'accertamento dell'infrazione;

#### **CONSIDERATO**

che, con tale proposta, le Società si sono così impegnate:

- *"Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano, quali società consorziate del Consorzio Ferrovie Pugliesi, soggetto terzo al quale le stesse hanno affidato le funzioni essenziali di cui all'art. 11 comma 11 del cit. d.lgs. 112/2015, s'impegnano a modificare lo STATUTO del predetto Consorzio per rafforzare l'esigenza di indipendenza decisionale dello stesso indicata dalla normativa, attraverso l'istituzione permanente di un organismo indipendente di composizione tecnica, composto esclusivamente da membri esterni alle consorziate, deputato a verificare, mediante pareri vincolanti, che ogni decisione assunta dal Consorzio in relazione all'esercizio delle funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura rispetti i principi di cui al d.lgs. 112/2015. Segnatamente si propone, nei termini di cui innanzi la modifica parziale dell'art. 5 recante "Rapporti tra Consorzio e singoli Consorziati" con introduzione dell'art. 5. 7.; la modifica parziale dell'art. 10 recante "Organi del Consorzio" con introduzione della lett. e); la modifica parziale dell'art. 11 recante "Assemblea", segnatamente del punto 11.5; la modifica parziale dell'art. 12 recante "L'organo Amministrativo", segnatamente del punto 12.1.; la modifica integrale dell'art. 15 che rechi, in luogo dell'attuale "Revisore dei Conti" (disciplinato nell'articolo successivo), l'intestazione "La Commissione di imparzialità" con indicazione dei membri e dei compiti loro affidati. SI ALLEGA STATUTO (formato PDF) con evidenza delle modifiche/integrazioni proposte";*
- *"Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano, quali società consorziate del Consorzio Ferrovie Pugliesi, soggetto terzo al quale le stesse hanno affidato le funzioni essenziali di cui all'art. 11 comma 11 del cit. d.lgs. 112/2015, s'impegnano a modificare altresì il REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ESSENZIALI DEL GESTORE DELLA INFRASTRUTTURA EX ART. 3, COMMA 1, LETT. B) SEPTIES DEL D.LGS. 112/2015 SMI, coerentemente all'impegno assunto al punto precedente., specificando all'art. 3 le finalità dell'istituzione della Commissione di Imparzialità di cui all'art. 15 dello Statuto, nel senso di sottoporre alla sua preventiva verifica ogni decisione assunta dall'Organo Amministrativo del Consorzio riguardo alle funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura, al fine di escludere che le stesse non siano preclusive degli interessi degli operatori ferroviari terzi rispetto alle consorziate, e non realizzino, anche solo potenzialmente, forme di*

*discriminazione tra i ridetti terzi e le imprese ferroviarie riconducibili alle consorziate; nonché prevedendo l'introduzione ex novo dell'art. 4, recante "Commissione d'imparzialità: nomina dei membri e modalità di esercizio delle attività di verifica sulle decisioni assunte in tema funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura" nel quale sono specificate: le modalità di nomina dei membri (solo esterni al Consorzio) della Commissione; la procedura di verifica delle decisioni assunte dall'Organo Amministrativo in tema di funzioni essenziali mediante adozione di pareri scritti aventi natura vincolante. Si ALLEGA REGOLAMENTO CONSORTILE con evidenza delle modifiche/integrazioni proposte";*

**VISTA**

la delibera n. 117/2021, del 5 agosto 2021, notificata, in pari data, alle Società con note prott. ART n. 12222/2021 e n. 12223/2021, con la quale la suddetta proposta di impegni è stata dichiarata ammissibile, ritenendo che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la stessa *"appare potenzialmente idonea all'efficace perseguimento degli interessi tutelati dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2021, in quanto istitutiva di una procedura, oggetto di specifica previsione statutaria, la cui messa in esercizio potrà meglio assicurare, con particolare incisività, le garanzie di indipendenza e terzietà del Consorzio Ferrovie Pugliesi"*, e ne è stata disposta la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, affinché i terzi interessati potessero presentare osservazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;

**PRESO ATTO**

che, nel corso della consultazione sulla proposta di impegni avviata con la pubblicazione della summenzionata delibera n. 117/2021 e, conclusasi – per effetto del punto 3 della stessa delibera – il 20 settembre 2021, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio, da parte dei terzi interessati;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 15193/2021, del 1° ottobre 2021, con cui le Società sono state convocate in audizione ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Regolamento sanzionatorio;

**VISTO**

il verbale dell'audizione (prot. ART n. 16022/2021 del 14 ottobre 2021), tenutasi in data 11 ottobre 2021, nel corso della quale è emerso che:

- le Società *"avevano aderito ad un protocollo di intesa stipulato con la Regione Puglia ed RFI per l'assegnazione ad RFI delle funzioni essenziali. Si tratta di una procedura ad impulso di RFI e della Regione Puglia [...]; tuttavia, sulla base di quanto risulta alle Società, né RFI né la Regione Puglia hanno dato ulteriore impulso alla procedura. Sicché, le Società, alla luce delle tempistiche previste dalla legge per l'assegnazione ad un soggetto terzo delle funzioni essenziali, hanno dovuto attivarsi in maniera indipendente ed hanno proceduto ad identificare nel Consorzio Ferrovie Pugliesi (di seguito: il Consorzio) tale soggetto terzo, ritenendo che tale assegnazione possa acquisire natura stabile"*
- *"a seguito delle modifiche apportate allo Statuto del Consorzio ed al Regolamento consortile riguardante l'esercizio delle funzioni essenziali,*

*finalizzate a rispondere alle contestazioni formulate dall’Autorità, le Società ritengono di aver realizzato una struttura che può avere tutti i connotati di stabilità; nondimeno, ove il progetto della Regione Puglia e di RFI dovesse avere un’accelerazione [...], le Società chiaramente vi darebbero seguito, pur ritenendo, come già chiarito, che a loro avviso, l’individuazione del Consorzio possa anche avere natura definitiva”;*

- *“sulla base degli impegni proposti dalle Società, la Commissione di imparzialità costituisce un organo stabile, oggetto di una specifica previsione statutaria. Tutte le decisioni del Consiglio di amministrazione relative all’esercizio delle funzioni essenziali sono sottoposte alla Commissione, che si esprime con parere vincolante. A seguito dell’emissione del parere della Commissione, l’organo amministrativo è tenuto a riesaminare la decisione, tenuto conto della natura vincolante del parere, uniformandosi al parere stesso. Tuttavia, può anche verificarsi il caso che la Commissione dichiari che una decisione dell’organo amministrativo è incompatibile con le previsioni del decreto legislativo n. 112/2015, indicando alcune linee guida che l’organo amministrativo deve seguire e che, a seguito della nuova decisione di quest’ultimo, la Commissione ritenga di dover intervenire nuovamente. In ogni caso, il riesame da parte dell’organo amministrativo deve essere finalizzato a rendere conforme la decisione del Consiglio di amministrazione al parere della Commissione di imparzialità”.*

Nel corso dell’audizione, le Società si sono, altresì, riservate di presentare una modifica accessoria agli impegni proposti per meglio evidenziare la natura vincolante dei pareri resi dalla Commissione di imparzialità e chiarire la funzione di riesame del Consiglio di amministrazione;

**VISTA**

la nota, acquisita agli atti con prot. ART n. 16231/2021, del 18 ottobre 2021, con la quale le Società, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Regolamento sanzionatorio, hanno proposto una modifica accessoria agli impegni già presentati e dichiarati ammissibili;

**CONSIDERATO**

che la modifica accessoria alla proposta di impegni allegata alla citata delibera n. 117/2021 riguarda il *Regolamento consortile per l’esercizio delle funzioni essenziali del gestore della infrastruttura ex art. 3, comma 1, lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 smi* nella parte relativa alla natura vincolante dei pareri resi dalla Commissione di imparzialità e alla funzione di riesame del Consiglio di amministrazione, prevedendo che “[i]n particolare, qualora dalla verifica compiuta e dal parere conseguentemente espresso sia emerso che le decisioni assunte dall’Organo amministrativo possano essere adottate in contrasto ai principi di cui al d.lgs. 112/2005, stante la natura vincolante del parere espresso dalla Commissione, l’Organo amministrativo sarà obbligato a riesaminare la decisione al fine di uniformarsi al parere anzidetto” (enfasi in originale);

**VISTA**

la nota, acquisita agli atti con prot. ART n. 17067/2021, del 28 ottobre 2021, di ulteriore specificazione degli impegni a seguito di modifica accessoria, e il testo del

*Regolamento consortile per l'esercizio delle funzioni essenziali del gestore della infrastruttura ex art. 3, comma 1, lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 smi, allegato alla stessa nota, in cui è data evidenza, contestualmente, delle modifiche oggetto dell'impegno originariamente proposto con prot. ART n. 11248/2021, del 19 luglio 2021, e di quella oggetto di modifica accessoria proposta con prot. ART n. 16231/2021, del 18 ottobre 2021;*

**RITENUTO**

pertanto, a seguito della modifica accessoria proposta dalla Società, di confermare l'effettiva idoneità della proposta di impegni, presentata dalle Società con la citata nota prot. ART n. 11248/2021, del 19 luglio 2021, con le modifiche accessorie contenute nella citata nota prot. ART n. 16231/2021, del 18 ottobre 2021, come ulteriormente specificate nella nota prot. ART n. 17067/2021, del 28 ottobre 2021, concernenti le violazioni contestate con la delibera n. 71/2021, a perseguire efficacemente gli interessi tutelati dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2021, in quanto istitutiva di una procedura, oggetto di specifica previsione statutaria, la cui messa in esercizio potrà meglio assicurare, con particolare incisività, le garanzie di indipendenza e terzietà del Consorzio Ferrovie Pugliesi;

**RITENUTO**

conseguentemente, di approvare, rendendo obbligatori per Ferrotramviaria S.p.A. e Ferrovie del Gargano S.r.l., ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, gli impegni proposti, congiuntamente, dalle Società con la summenzionata nota prot. ART n. 11248/2021, con le modifiche accessorie contenute nella citata nota prot. ART n. 16231/2021, del 18 ottobre 2021 come ulteriormente specificate nella nota prot. ART n. 17067/2021, del 28 ottobre 2021;

**RITENUTO**

che, in esito all'approvazione dei suddetti impegni, deve ritenersi conclusa la trattazione della contestazione di cui al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 71/2021;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, sono approvati e, per gli effetti, resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, gli impegni presentati, congiuntamente, da Ferrotramviaria S.p.A. e da Ferrovie del Gargano S.r.l. con nota prot. ART n. 11248/2021, del 19 luglio 2021, con le modifiche accessorie contenute nella citata nota prot. ART n. 16231/2021, del 18 ottobre 2021, come ulteriormente specificate nella nota prot. ART n. 17067/2021, del 28 ottobre 2021, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, e di cui si dispone la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
2. è chiuso, senza l'accertamento dell'infrazione, il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 71/2021;
3. Ferrotramviaria S.p.A. e Ferrovie del Gargano S.r.l. trasmettono all'Autorità, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente delibera, idonea documentazione comprovante l'attuazione degli impegni così come definiti e resi obbligatori al punto 1;

4. qualora Ferrotramviaria S.p.A. e Ferrovie del Gargano S.r.l. contravvengano agli impegni assunti come nella proposta di cui al punto 1, o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalla Società, l'Autorità riavvierà il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvederà all'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, oltre alla possibile adozione, qualora ne sussistano i presupposti, dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Ferrotramviaria S.p.A. e a Ferrovie del Gargano S.r.l., comunicata al Consorzio Ferrovie Pugliesi, nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 4 novembre 2021

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)